



## INL - NOTA N. 616/2025

Chiarimenti dell'INL sul TFR

**È ILLEGITTIMA L'EROGAZIONE MENSILE IN  
BUSTA PAGA**

## INL - NOTA N. 616/2025

La recente nota n. 616/2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta a un quesito formulato dall'Ispettorato metropolitano di Milano, ha fornito chiarimenti rilevanti in merito alla legittimità dell'erogazione anticipata e continuativa in busta paga del TFR.

Il documento delinea con precisione i limiti entro cui può essere corrisposta l'anticipazione del TFR in busta paga.



## COSA SIGNIFICA?



In sostanza, il trasferimento automatico e continuativo del citato rateo mensile di tfr in busta paga **non è possibile** e le parti del rapporto di lavoro (datore e dipendente) **non possono**, quindi, accordarsi previamente per modulare il versamento del trattamento in oggetto.

Come dice il nome, questa somma è liquidata alla fine dell'esperienza lavorativa (per pensionamento o altra causa).

Se infatti fosse ammesso questo accordo, il trasferimento del rateo mensile TFR rappresenterebbe soltanto una integrazione retributiva, con conseguenti ricadute, anche sul piano contributivo/previdenziale e fiscale.

# TFR

# CONCLUSION

## CONCLUSIONI

L'Ispettorato afferma che "la pattuizione collettiva o individuale potrà avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero e automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile, che a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva".

**NON E' LEGITTIMO CORRISPONDERE MENSILMENTE IL TFR IN BUSTA PAGA**

Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste dalla norma, rappresenta una violazione.





## CONTROLLI ISPETTIVI E SANZIONI PER L'EROGAZIONE NON CONFORME DEL TFR

Laddove venga riscontrata una prassi di erogazione mensile del TFR, il personale ispettivo dell'INL è tenuto a intervenire.

In particolare, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, è previsto che venga intimato al datore di lavoro di accantonare le quote indebitamente erogate.

In caso di inottemperanza al provvedimento di disposizione, si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 €, con un importo determinato in 1.000 €, in quanto non è possibile ricorrere alla procedura di diffida prevista dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

